

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 9 Febbraio 2026

''''''''''''''''''''qt g'37.22

'Stampato il 30 gennaio 2026

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 152/2025	ord. 30 giugno 2025 Tribunale di Catanzaro - S. M.	<p>art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale; art. 4 bis, c. 1° quater, legge 26/07/1975, n. 354</p> <p>Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione della possibilità per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena per il reato di cui all'art. 609-quater codice penale anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al c. 6 del medesimo articolo - Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno - Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater codice penale, allorché sia stata riconosciuta l'ipotesi di minore gravità di cui al c. 6 del medesimo articolo</p> <p>- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione</p>	<p>Avv. Stato: Andrea FEDELI Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO</p>	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 189/2025	ord. 26 giugno 2025 Tribunale di Arezzo - A. M. c/ Società cooperativa di c. m. di C. e altro	art. 281, c. 1°, decreto legislativo 12/01/2019, n. 14 Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Esdebitazione - Previsione che il tribunale si pronuncia sull'istanza di esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura - Ammissibilità della domanda di esdebitazione depositata successivamente alla chiusura della procedura - Esclusione - Mancata corrispondenza con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 155 del 2017, ove si contempla la possibilità di presentare la domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura - rif. art. 76 Costituzione; art. 8, c. 1°, lett. a), legge 19/10/2017, n. 155	Avv. Stato: Emanuele FEOLA	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ordd. 84 e 89/2025	<p>ord. 31 marzo 2025 Tribunale di sorveglianza di Bologna - A. G.</p> <p>ord. 16 aprile 2025 Tribunale di sorveglianza di Bologna - D.A. D.N.</p>	<p>art. 102 legge 24/11/1981, n. 689; art. 660, c. 3°, codice di procedura penale</p> <p>Reati e pene - Pene sostitutive - Denunciata norma la quale prevede che il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all'art. 660, c. 3, codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, "comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva", invece di stabilire che il mancato pagamento "comporta la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva" - In via consequenziale, denunciata previsione la quale dispone che "la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva", invece delle parole "la pena pecuniaria sarà convertita nella detenzione domiciliare sostitutiva".</p> <p>In via gradata: Mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all'art. 660, c. 3, codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione - Denunciata norma che non prevede dopo le parole "ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva" le parole "o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'art. 58." - In via consequenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole "la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva", le parole "o nella detenzione domiciliare sostitutiva"</p> <p>- rif. artt. 3, c. 2°, 13 e 27, c. 3°, Costituzione</p>	<p>Avv. Stato: Erica FARINELLI Avv. Stato: Salvatore FARACI</p>	LUCIANI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 109/2025	ord. 12 maggio 2025 Tribunale di Firenze - G.E. G.	<p>art. 7, c. 1°, decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n. 26</p> <p>Assistenza e solidarietà sociale - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito - Previsione la quale stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, una punizione con la reclusione da due a sei anni, anziché con la reclusione da sei mesi a tre anni o in subordine con la reclusione da sei mesi a sei anni - Denunciata disciplina che infligge un' irragionevole pena rispetto alla dosimetria sanzionatoria impiegata dal legislatore in altre analoghe fattispecie offensive e segnatamente in relazione ai reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter codice penale e di truffa aggravata di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 o 640-bis codice penale</p> <p>- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	SANDULLI	